

# International Litigation

novembre 2024

*Il contenuto della presente rassegna ha solo valore informativo e non costituisce un parere professionale*

## NEWS

### Giurisprudenza italiana

#### Giurisdizione e danni cagionati da farmaco

*Corte di Cassazione, 19 settembre 2024, n. 25153*

Con sentenza del 19 settembre 2024, la Corte di Cassazione si è pronunciata su una richiesta di regolamento di giurisdizione presentato dalla società tedesca *Grünenthal GmbH* (la 'Società') con sede ad Aquisgrana, Germania avverso l'ordinanza n. 4002 del 21 settembre 2023 con la quale il Tribunale di Milano aveva dichiarato la propria competenza territoriale.

Il merito della causa atteneva ad una richiesta di risarcimento presentata da una serie di persone fisiche nei confronti della Società, le quali sostenevano di aver subito un danno a causa dell'assunzione da parte delle loro madri, durante la gravidanza (tra il 1958 e il 1964), di un farmaco prodotto dalla società. Pertanto, queste avevano convenuto in giudizio *Grünenthal Italia S.r.l.*, quale presunta "filiale italiana" della Società. Quest'ultima si costituiva davanti al Tribunale di Milano, il quale disponeva la rinnovazione della notifica dell'atto di citazione, sostenendo che l'azione dovesse essere proposta contro la società madre tedesca.

Successivamente, il Tribunale di Milano, pronunciandosi sull'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla Società, dichiarava la propria competenza, sul presupposto che

In questo numero, tra l'altro:

#### News

- Immunità degli Stati e giurisdizione arbitrale
- Appalti e trattamento degli operatori extra-UE

#### Osservatorio

- Diritto della concorrenza UE nel contesto calcistico
- Competenza ad emettere *anti-suit injunction*
- Violazione della libertà di informazione e ordine pubblico

*Grünenthal Italia S.r.l.* fosse da intendersi come sede secondaria della società tedesca, e di conseguenza fosse ubicata a Milano.

La Società presentava dunque istanza di regolamento di giurisdizione presso la Corte di Cassazione fondato sull'incompetenza del Tribunale di Milano ai sensi degli articoli 4 e 7 del Regolamento (UE) n. 1215/2012 (Regolamento Bruxelles I-bis).

La Società rilevava in proposito l'incompetenza del Tribunale di Milano ai sensi degli artt. 4 e 7 del Reg. Bruxelles I-bis, in quanto la Società non aveva una sede secondaria a Milano (né in Italia) e di conseguenza il Tribunale di Milano non era territorialmente competente a decidere sulla richiesta di risarcimento avanzata nei suoi confronti, non essendo né il foro del luogo in cui la Società ha la sede legale né il foro del luogo in cui si è verificato il danno.

Il foro territorialmente competente, invece, andava individuato in base al citato regolamento dell'Unione europea, secondo cui – in caso di controversia promossa in uno Stato membro contro una persona domiciliata in un altro Stato (art. 4) – la competenza in materia di illeciti dolosi o colposi va individuata a favore dell'autorità giudiziaria del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire (art. 7).

La Corte di Cassazione ha condiviso le motivazioni della Società. Ha in proposito concluso che la Società non ha una filiale italiana/milanese (ma invece una società separata e controllata) e di conseguenza vada applicato il Regolamento UE, individuando i tribunali competenti in quelli nelle cui circoscrizioni ricadono i luoghi di nascita di ciascuno degli attori (quali luoghi in cui si è verificato il danno dovuto all'assunzione del farmaco), come da loro indicato nell'atto di citazione.

## Litispendenza tra procedimento arbitrale e azione ordinaria

*Corte di Cassazione, SS. UU., 17 settembre 2024, n. 26600*

Il 17 settembre 2024, la Corte di Cassazione si è pronunciata in materia di arbitrato internazionale. In particolare, la Corte ha declinato la giurisdizione delle autorità giudiziarie italiane sulla base dell'esistenza di una clausola compromissoria contenuta in un contratto di cessione di quote societarie stipulato tra le parti in causa.

Nel caso in questione, i ricorrenti, A.A. e B.B., nel 2016 avevano venduto il 40% delle loro azioni detenute nella società X S. p. A. alla società Y S. p. A.. Successivamente, il 29 novembre 2017 Y si fondeva con X, con la conseguenza che quest'ultima diventava successore a titolo universale della prima. La Y era peraltro coinvolta in un procedimento penale a Milano ed era riconosciuta colpevole di corruzione internazionale.

Nel febbraio 2022, X (in qualità di successore universale di Y), avviava un procedimento arbitrale contro i ricorrenti presso l'*International Chamber of Commerce* ('ICC') sulla base della clausola compromissoria contenuta nell'atto di cessione di quote societarie, invocando l'adempimento a determinati obblighi di indennizzo assunti da A.A. e B.B. nell'atto di cessione delle partecipazioni a Y. Successivamente, nel settembre 2022, i ricorrenti citavano X e i suoi amministratori davanti al Tribunale di Milano, contestando il bilancio 2021, da loro ritenuto fuorviante, e chiedendo la nullità del bilancio, oltre a una richiesta di risarcimento danni.

In considerazione dei procedimenti paralleli in corso, nel gennaio 2024 i richiedenti presentavano una richiesta di regolamento di giurisdizione alla Corte di Cassazione italiana per chiarire il conflitto di giurisdizione tra il Tribunale di Milano e il Collegio arbitrale.

La Corte di Cassazione ha declinato la giurisdizione italiana affermando che (a) la presenza di una clausola compromissoria nell'atto di cessione delle partecipazioni implica che il Tribunale italiano non ha giurisdizione su una controversia, a meno che il difetto di giurisdizione da parte del collegio arbitrale non sia espressamente contestato, circostanza che non si è verificata nel caso di specie e; (b) al momento dell'avvio del procedimento in Italia, era già iniziato un procedimento arbitrale dinanzi ad un tribunale arbitrale ICC con sede a Londra e i ricorrenti in tale sede stavano avanzando una domanda riconvenzionale nei confronti di X per il pagamento del prezzo concordato per il trasferimento delle azioni.

Pertanto, l'avvio del procedimento arbitrale precludeva qualsiasi reclamo davanti al giudice nazionale in merito all'invalidità o all'inefficacia della clausola arbitrale, in quanto tali decisioni erano affidate agli arbitri e, se necessario, potevano essere impugnate attraverso i rimedi previsti dalla legge per il l'impugnazione di un lodo straniero.

# Giurisprudenza UE e Internazionale

## Appalti pubblici e trattamento degli operatori extra-UE

CGUE, 22 ottobre 2024, C-652/22, Kolin

In una recente sentenza pubblicata il 22 ottobre 2024, la Corte di Giustizia dell'UE (CGUE) ha affrontato la questione del trattamento degli operatori economici extra-UE nel contesto degli appalti pubblici.

La Corte UE ha stabilito che gli operatori economici extra-UE non possono invocare le disposizioni contenute nella Direttiva (UE) 2014/25 sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali (la 'Direttiva') al fine beneficiare del medesimo trattamento riservato agli operatori UE, a meno che il loro Paese non abbia concluso un accordo internazionale in materia di appalti pubblici con l'UE.

Nonostante la sentenza in questione sia stata pronunciata in relazione ad un contratto di appalto, questa ha un impatto sostanziale sul rapporto tra il diritto dell'UE e il diritto internazionale degli investimenti.

Per quanto riguarda il contesto fattuale del caso, un ente appaltante di uno Stato membro dell'UE avviava una procedura per l'aggiudicazione di un appalto pubblico relativo alla realizzazione di una ferrovia in Croazia. L'appalto veniva vinto da una società avente sede legale nell'UE. Poiché la procedura di appalto pubblico prevedeva un trattamento preferenziale per le imprese dell'UE, una società turca impugnava la decisione dell'ente appaltante davanti all'autorità giudiziaria croata, che a sua volta chiedeva alla CGUE di chiarire le circostanze in cui, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, le amministrazioni aggiudicatrici hanno il diritto, ai sensi della direttiva, di chiedere agli offerenti di apportare correzioni o di chiarire la loro offerta iniziale.

A questo proposito, la Corte, partendo dal fatto che la materia degli appalti pubblici rientra nella competenza esclusiva dell'UE, ha affermato che (a) gli Stati membri non conservano alcuna competenza in materia e di conseguenza che; (b) gli Stati membri possono applicare il trattamento previsto dalla Direttiva agli operatori stabiliti Paesi terzi solo se questi hanno concluso un accordo internazionale con l'UE il quale vincoli l'Unione a tanto.

La sentenza in questione ha implicazioni piuttosto rilevanti nel campo del diritto internazionale degli investimenti. In particolare, poiché la Corte ha deliberato che gli Stati membri non possono applicare alle imprese di Stati terzi condizioni di parità con le imprese di altri Stati membri qualora lo Stato terzo non abbia concluso un accordo con l'Unione, da ciò deriva che gli Stati membri sono inibiti dall'applicare agli operatori di Paesi terzi le norme o le condizioni nazionali contenute nei Trattati bilaterali d'investimento (BITs) conclusi con lo Stato non UE (ad esempio, la *most favored nation clause*). Un simile ragionamento può essere esteso per analogia a qualsiasi settore di competenza esclusiva dell'UE, compromettendo significativamente l'efficacia dei BITs conclusi dagli Stati membri dell'UE.

Dopo la nota sentenza *Achmea* (in cui la CGUE ha stabilito l'inopponibilità di un lodo arbitrale derivante da un trattato di investimento bilaterale o multilaterale all'interno dell'UE), la sentenza *Kolin* amplia ulteriormente il divario tra il diritto dell'UE e il diritto internazionale degli investimenti.

## Ambito di applicazione *ratione materiae* del Regolamento Bruxelles I-bis

CGUE, 4 ottobre 2024, C-494/23, Mahà

Il 4 ottobre 2024, la Corte di Giustizia UE ha emesso una sentenza che chiarisce ulteriormente l'ambito di applicazione materiale del Regolamento Bruxelles I-bis.

L'articolo 1 stabilisce che il Regolamento si applica in materia civile e commerciale: a questo proposito, la CGUE aveva precedentemente affermato che la natura civile e commerciale di una controversia deve essere accertata caso per caso<sup>(1)</sup>.

I fatti alla base della sentenza sono piuttosto complessi. Due residenti cechi acquistavano un veicolo in Germania che veniva successivamente confiscato dall'autorità di polizia ceca, in quanto sospettato di essere oggetto di un furto realizzato in Francia. I residenti cechi presentavano un'istanza di restituzione del veicolo, mentre, nel frattempo, la proprietà dello stesso veicolo era rivendicata da due residenti francesi nell'ambito del procedimento penale relativo al furto.

Ai sensi del diritto processuale penale ceco, la restituzione di un veicolo dalla custodia dell'autorità di polizia poteva avvenire solo se tutte le persone che rivendicano diritti su di esso esprimono il loro consenso. Tuttavia, i due residenti francesi, informati della richiesta ceca di restituzione del veicolo, non intervenivano in detto procedimento (il che, secondo il

diritto ceco, equivale a non acconsentire alla restituzione del veicolo). Di conseguenza, i residenti cechi avviavano quella che ai sensi del diritto ceco è considerata un'azione civile volta a sostituirsi ai residenti francesi per ottenere la restituzione del veicolo. Il tribunale ceco, nutrendo dubbi sulla propria giurisdizione in materia, ha chiesto alla CGUE se il Regolamento Bruxelles I-bis fosse applicabile all'azione e, in caso di risposta affermativa, quale fosse l'autorità giudiziaria competente a giudicare il procedimento in questione ai sensi di detto Regolamento.

La Corte UE ha ricordato il carattere autonomo della nozione di materia civile e commerciale, da determinarsi concretamente sulla base dell'oggetto della controversia. Nel caso di specie, l'azione civile intentata dai residenti cechi risultava essere un procedimento incidentale che ha luogo prima del rilascio del veicolo dal tribunale ceco, avente natura penale. Di conseguenza, il tribunale competente per l'azione non può dunque essere determinato sulla base del Regolamento Bruxelles I-bis, in quanto l'oggetto della controversia (il rilascio del veicolo) non rientra nel suo ambito di applicazione materiale.

---

<sup>(1)</sup> *Ex multis*, CGCE, 16 dicembre 1980, C-814/79, *Ruffer*, par. 14; CGUE: 27 ottobre 2009, C-115/08, *CEZ*, par. 22; 18 ottobre 2011, C-406/09, *Realchemie* par. 39.

# Giurisprudenza e Prassi Arbitrale

## Immunità degli Stati e giurisdizione del Tribunale arbitrale ICSID

*Cause riunite "Infrastructure Services Luxembourg S.à.r.l. e Energia Termosolar B.V. contro Spagna" e "Border Timbers Limited, Border Timbers International (Private) Limited e Hangani Development Co. (Private) Limited contro Zimbabwe", [2024] EWCA Civ 1257*

Il 22 ottobre 2024, la Corte d'Appello di Inghilterra e Galles (EWCA) ha confermato che uno Stato non può invocare la propria immunità dalla giurisdizione civile per contestare la registrazione di un lodo arbitrale ICSID. Nelle cause riunite *"Infrastructure Services Luxembourg S.à.r.l. e Energia Termosolar B.V. contro Spagna"* e *"Border Timbers Limited, Border Timbers International (Private) Limited e Hangani Development Co. (Private) Limited contro Zimbabwe"*, la EWCA ha respinto l'opposizione alla registrazione di due lodi arbitrali presentate dalla Spagna e dallo Zimbabwe.

L'opposizione si basava sul fatto che, secondo gli Stati ricorrenti, né la Convenzione ICSID né la legge britannica sull'arbitrato del 1966 privavano gli stessi del loro diritto all'immunità dalla giurisdizione davanti ai tribunali nazionali del Regno Unito ai sensi dell'art. 1(1) dello *UK State Immunity Act* del 1978 (e, in generale, del diritto internazionale consuetudinario).

Inoltre, i due Stati sostenevano che l'Art. 54 della Convenzione ICSID (che prevede che ogni Stato contraente riconosca un lodo arbitrale ICSID) non costituisca una rinuncia al diritto degli Stati all'immunità dalla giurisdizione civile ai sensi dell'art. 2 dello *UK State Immunity Act*.

L'EWCA ha respinto l'opposizione: la Corte ha ritenuto che, nonostante il fatto che la registrazione del lodo rientri nel concetto di giurisdizione civile, l'art. 54 della Convenzione ICSID rappresenta un'esplicita rinuncia all'immunità ai sensi dell'art. 2 dello *State Immunity Act* britannico. Del resto, il tribunale inglese ha aggiunto che, in conformità con l'art. 17(2) dello *UK State Immunity Act*, un accordo di rinuncia all'immunità può anche essere previsto in una clausola di un trattato o di un altro accordo internazionale, qual è appunto la Convenzione ICSID.

## Ambito di applicazione temporanea di un BIT

*Corte di Cassazione francese, 22 ottobre 2022*

La Corte di Cassazione francese ha recentemente emesso una sentenza relativa alla circolazione dei lodi arbitrali emessi ai sensi di un trattato bilaterale di investimento (BIT).

La Corte d'appello di Parigi ha riconosciuto un lodo ICC tra la società turca *Etrak* e la Libia (causa ICC n. 22236/ZF/AYZ). Il lodo, emesso sulla base della BIT Turchia-Libia del 2011, riguardava il risarcimento richiesto da *Etrak* alla Libia per la mancata esecuzione di una transazione conclusa nel 2013 in relazione a una precedente sentenza del 2012 (transazione, peraltro, successivamente annullata dai tribunali libici).

Il lodo ICC aveva dichiarato che la Libia aveva violato l'art. 2(2) del menzionato BIT non concedendo all'investitore turco un trattamento giusto ed equo, condannando lo Stato a pagare un determinato importo. Il lodo era stato riconosciuto in Francia e Libia aveva quindi presentato ricorso alla Corte di Cassazione contro l'*exequatur* concesso dalla Corte d'Appello.

Pronunciandosi sulla controversia, con decisione del 9 ottobre 2024, la Corte di Cassazione francese ha valutato che il Tribunale arbitrale aveva ritenuto che il BIT in questione si applicasse alle controversie successive alla sua adozione (2011), e quindi anche alla transazione conclusa tra le parti nel 2013. Ad una tale conclusione il tribunale costituito in seno all'ICC era giunta sulla base della constatazione che, sebbene la controversia riguardasse investimenti effettuati negli anni '80 - quindi molto prima dell'entrata in vigore del

BIT - la transazione avvenuta nel 2013 era all'origine della pretesa pecuniaria di *Etrak* e conteneva reciproche concessioni (oltre al risarcimento dei danni), cosicché la sua mancata esecuzione aveva dato origine a una nuova controversia tra le parti, sorta dopo l'entrata in vigore del BIT.

Tuttavia, la Corte Suprema ha osservato il giudice dell'*exequatur* non aveva tratto da tali considerazioni le giuste conclusioni. Infatti, i crediti oggetto della transazione avrebbero potuto essere considerati 'investimenti' ai sensi del BIT solo se fossero stati direttamente collegati all'investimento originario della società turca (che però, in tal caso, non avrebbe potuto beneficiare della protezione del BIT *ratione temporis*). Tuttavia, poiché il tribunale arbitrale aveva stabilito che la transazione era 'indipendente' dall'investimento (facendo quindi rientrare la richiesta nell'ambito temporale del trattato), ciò ha reso tale richiesta 'estranea' al perimetro oggettivo della norma del trattato, in quanto non derivava direttamente da un investimento protetto ai sensi della BIT.

In sostanza, la Corte Suprema francese ha osservato che l'effetto 'novativo' della transazione ha, da un lato, potenzialmente fatto rientrare la domanda della società turca nell'ambito temporale del BIT, ma, allo stesso tempo, ha portato alla sua esclusione dall'ambito di applicazione, non essendo più un investimento protetto ai sensi del trattato.

## Osservatorio

### Violazione di una disposizione dell'UE sui diritti fondamentali come motivo di rifiuto dell'esecuzione di una decisione giudiziaria da parte dell'ordine pubblico

*Nella sentenza Real Madrid c. Le Monde, la Corte di Giustizia dell'UE ha stabilito che una sentenza spagnola che viola la libertà di espressione e di informazione ai sensi della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea non può essere eseguita in quanto viola l'ordine pubblico di altri Stati membri*

#### 1. Introduzione

Il 4 ottobre 2024, la CGUE ha emesso una sentenza a lungo attesa (la 'Sentenza') relativa alla circolazione nell'UE di una decisione emessa da un tribunale spagnolo la quale aveva stabilito che il quotidiano sportivo francese Le Monde aveva diffamato il Real Madrid (insieme a uno dei suoi dipendenti) (la 'Decisione spagnola').

Nella Sentenza, la CGUE ha tentato di bilanciare (i) il divieto di riesaminare il merito della sentenza da eseguire ai sensi dell'art. 36 del Reg. (CE) n. 44/2001 (Regolamento Bruxelles I) e l'art. 52 del Regolamento Bruxelles I-bis (non applicabile nel caso di specie *ratione temporis*) specialmente nel contesto di una disposizione relativa ai diritti fondamentali, l'art. 11 della Carta dei diritti fondamentali (la 'Carta') e (ii) la fiducia reciproca tra gli Stati membri. Inoltre, utilizzando un vocabolario calcistico che ben si intona al merito della causa, la Sentenza offre un facile assist per confrontare le questioni di diritto internazionale privato relative alla tutela dei giornalisti che emergono dalla sentenza e quelle derivanti dalla direttiva (UE) 2024/1069 recentemente adottata (ma non ancora recepita dagli Stati membri) sulla tutela delle persone che partecipano al pubblico da richieste di risarcimento manifestamente infondate o procedimenti giudiziari abusivi ('Strategic Lawsuits Against Public Participation') (direttiva SLAPPs)<sup>(2)</sup>.

I profili citati sono analizzati più avanti, dopo una breve sintesi dei profili fattuali e della Sentenza della CGUE.

#### 2. Contesto fattuale

La controversia da cui sorge la pronuncia in esame riguardava un articolo pubblicato dal quotidiano

francese *Le Monde* nel 2006 in cui si affermava che due società calcistiche spagnole, F.C. Barcelona e Real Madrid, avevano fruito dei servizi di un soggetto coinvolto in questioni di doping.

Di conseguenza, il Real Madrid e A.E. (un membro del suo staff medico) esperivano un'azione civile per diffamazione contro il giornale francese presso il Tribunale di primo grado di Madrid, al fine di ottenere il risarcimento del danno causato alla loro reputazione. Nel 2014 il *Tribunal Supremo* (Corte Suprema spagnola) condannava quindi *Le Monde* a pagare la somma di 300.000,00 euro al Real Madrid e 30.000,00 euro ad AE.

Il Real Madrid tentava quindi di far eseguire la Decisione spagnola davanti alle autorità giudiziarie francesi (stante che la maggior parte dei beni di *Le Monde* si trovava, ovviamente, in Francia). La questione dell'esecutività della Decisione spagnola giungeva alla Corte Suprema francese, che il 28 settembre 2022 esperiva una richiesta di rinvio pregiudiziale alla CGUE ai sensi dell'art. 267 TFUE, chiedendo, in sostanza, in quali circostanze debba essere negata l'esecuzione di una sentenza emessa da un giudice di uno Stato membro che condanna un quotidiano al risarcimento del danno da una società sportiva e da uno dei membri del suo staff medico per il pregiudizio alla loro reputazione causato dalla pubblicazione di informazioni che li riguardano.

#### 3. Sentenza della CGUE

La CGUE, accogliendo ampiamente le conclusioni dell'Avvocato Generale Szpunar, (a) ha analizzato l'eccezione di ordine pubblico ai sensi dell'art. 34 del Regolamento Bruxelles I (applicabile *ratione temporis*)<sup>(3)</sup>; (b) ha analizzato l'art. 11 della Carta (che tutela la

<sup>(2)</sup> Cfr. Studio Legale Padovan, *International Litigation*, n. 2, luglio 2024, pag. 12 e ss.

<sup>(3)</sup> In ogni caso, l'eccezione di ordine pubblico è ancora presente nell'art. 45 del successivo Reg. 45 del successivo Reg. (UE) n. 1215/2012 (c.d. *Bruxelles I-bis*) e le argomentazioni svolte dalla Corte nella Sentenza sono comunque valide ai sensi del Regolamento Bruxelles I-bis.

libertà d'espressione e di informazione) e; (c) ha affermato che l'art. 11 della Carta può rientrare nell'eccezione di ordine pubblico prevista dal Regolamento Bruxelles I.

Per quanto riguarda l'eccezione di ordine pubblico, la Corte ha ribadito – in conformità alla sua giurisprudenza consolidata – che l'eccezione di ordine pubblico non deve essere interpretata in modo estensivo, impedendo la circolazione di una sentenza di uno Stato membro solo quando la sua esecuzione comporterebbe una violazione manifesta di una norma giuridica di carattere fondamentale nell'ordinamento giuridico dello Stato membro o dell'UE. In questo senso, tale eccezione può essere proficuamente invocata solo quando l'esecuzione di una decisione sarebbe in contrasto in misura inaccettabile con l'ordinamento giuridico dello Stato membro in cui è richiesta l'esecuzione, in quanto ne violerebbe un principio fondamentale<sup>(4)</sup>.

Facendo riferimento alla tutela della libertà di espressione e di informazione ai sensi dell'art. 11 della Carta, la CGUE ha sottolineato l'importanza della libertà di espressione e di informazione di giornalisti ed editori per il mantenimento dello Stato di diritto. In altri termini, la CGUE, richiamando la giurisprudenza della CEDU<sup>(5)</sup>, ha sottolineato il ruolo di "*public watchdog*" svolto dalla stampa all'interno delle società democratiche<sup>(6)</sup>.

Sulla base di tali assunti, la CGUE ha dichiarato che spetta alla Corte Suprema francese stabilire se la Decisione spagnola abbia violato l'ordine pubblico francese. Tuttavia, la CGUE ha indicato una serie di parametri ai sensi dei quali i tribunali nazionali dovranno effettuare tale valutazione. In particolare, la CGUE ha affermato che quando la sentenza contro il giornalista o un organo stampa è idonea a determinare un effetto deterrente in tale settore, questa può essere considerata in violazione dell'ordine pubblico di altri Stati membri.

Al fine di determinare il carattere dissuasivo della Decisione spagnola, la Corte francese deve dar conto della proporzionalità dei danni che l'organo di stampa è stato chiamato a risarcire.

In particolare, la condanna al risarcimento di un danno ragionevole e proporzionato ai pregiudizi cagionati dovrà essere valutata sulla base degli importi cui sono stati condannati giornalisti e organi di stampa in casi analoghi nello Stato membro dell'esecuzione, della gravità della colpa, delle disponibilità finanziarie del convenuto.

Se non sussiste tale nesso di proporzionalità, si può riscontrare un effetto deterrente della pronuncia dalla cui esecuzione si è chiamati a decidere.

#### 4. Fiducia reciproca e divieto di revisione del merito

La disciplina della circolazione delle decisioni giudiziarie all'interno dell'UE contenuta nei Regolamenti Bruxelles I e I-bis si basa sulla fiducia reciproca tra gli Stati membri (*cf.* Considerando 16 e 17 del Regolamento Bruxelles I; Considerando 26 del Regolamento Bruxelles I-bis), ossia sul fatto che gli Stati membri dell'UE sono così strettamente integrati che – salvo alcune circostanze – una sentenza resa in uno di essi è idonea ad essere riconosciuta ed eseguita anche negli altri.

Da quanto sopra deriva che (i) il riconoscimento e l'esecuzione di una decisione giudiziaria pronunciata in uno Stato membro possono essere rifiutati esclusivamente in base ai motivi di diniego al riconoscimento e dell'esecuzione previsti, rispettivamente, dall'art. 34 di Bruxelles I e dall'art. 45 del Regolamento Bruxelles I-bis e; (ii) il tribunale *ad quem* (in questo caso, il tribunale francese) non può sindacare il merito della sentenza *a quo* (l'autorità giudiziaria spagnola) (art. 36 di Bruxelles I e art. 52 del Regolamento Bruxelles I-bis), in quanto il processo di integrazione europea è talmente significativo che non è necessario (ed è addirittura vietato) che l'autorità giudiziaria di uno Stato membro riesami il processo logico-giuridico realizzato da un altro tribunale di fiducia di uno Stato membro dell'UE.

Tuttavia, nel caso in questione, la disposizione di cui è in discussione la qualificazione come principio di ordine pubblico - l'art. 11 della Carta - è una norma uniforme applicabile sia in Spagna che in Francia. Il carattere uniforme dell'art. 11 della Carta pone notevoli difficoltà nel determinare il contenuto dell'ordine pubblico di uno Stato membro senza esaminare il merito di una sentenza emessa in un altro Stato membro.

<sup>(4)</sup>Sentenza, par. 37; CGUE, 28 aprile 2009, C-420/07, *Apostolides*, par. 59; e 25 maggio 2016, C-559/14, *Meroni*, par. 42.

<sup>(5)</sup>Corte europea dei diritti dell'uomo, 23 settembre 1994, *Jersild c. Danimarca*, par. 31; ECtHR, 21 gennaio 1999, *Fressoz e Roire c. Francia*, par. 45; e 16 giugno 2015, *Delfi AS c. Estonia*, par. 132.

<sup>(6)</sup>Sentenza, par. 55.

Infatti, i parametri stabiliti dalla CGUE per determinare se la Decisione spagnola sia o meno in violazione dell'ordine pubblico francese hanno preso in considerazione le differenze nell'applicazione della legge tra gli Stati membri, che riguardano il merito della controversia. D'altra parte, tenendo in considerazione il ruolo centrale della stampa per il mantenimento di una società democratica e dello Stato di diritto, le decisioni giudiziarie non devono dissuadere la stampa dal realizzare le proprie attività.

Nel caso in esame, sembra che il nocciolo del problema (da cui derivano tutte le criticità esaminate) sia riscontrabile nella decisione della corte spagnola che ha concesso al Real Madrid il diritto ad un risarcimento eccessivo. La Corte spagnola avrebbe potuto, probabilmente, presentare una domanda di pronuncia pregiudiziale alla CGUE, chiedendo se l'art. 11 della Carta potesse essere interpretato in modo tale da consentire che una norma nazionale spagnola permettesse la condanna di organi di stampa al pagamento di una somma di denaro avente un effetto deterrente nei confronti della libertà di stampa.

##### **5. Sentenza e direttiva SLAPP**

Per quanto riguarda la relazione tra le questioni sottese alla Sentenza della Corte e quelle sottostanti alla direttiva SLAPP recentemente adottata, va sottolineato che sia la Sentenza che la Direttiva perseguono un medesimo obiettivo, la tutela della libertà di espressione e di informazione.

Tuttavia, anche se la direttiva SLAPP fosse stata già recepita dagli Stati membri (cosa che non è avvenuta, poiché ai sensi dell'art. 22 della direttiva SLAPP gli Stati membri devono recepire la direttiva entro il 7 maggio 2026), essa non avrebbe avuto rilevanza nel caso di specie.

Infatti, la direttiva SLAPP contiene in sintesi, (a) disposizioni volte a realizzare una rapida archiviazione delle richieste di risarcimento manifestamente infondate e (b) salvaguardie contro l'esecuzione all'interno dell'UE di decisioni giudiziarie pronunciate in Paesi terzi che condannano giornalisti e persone attive nella partecipazione pubblica.

Di conseguenza, poiché l'azione intentata dal Real Madrid non era manifestamente infondata (e, infatti, ha portato a una sentenza di condanna del giornale) e la pronuncia in esame è stata emessa in Spagna, la direttiva SLAPP non avrebbe avuto alcun impatto. Quanto sopra chiarisce dunque che, per quanto la Direttiva SLAPPs potrà essere strumento utile a preservare la libertà di espressione e di informazione all'interno dell'UE, il suo ambito di applicazione potrebbe non essere di per sé sufficiente al raggiungimento di un tale obiettivo.

## Violazione del diritto della concorrenza dell'UE nel settore dello sport alla luce recente giurisprudenza della Corte di giustizia dell'UE

*Negli ultimi mesi, la compatibilità con il diritto della concorrenza UE delle norme che regolano l'organizzazione del calcio mondiale da parte delle principali federazioni calcistiche internazionali è stata più volte affrontata dalla Corte dell'UE*

### Considerazioni generali

Negli ultimi tempi, l'applicazione del diritto della concorrenza dell'UE nel settore sportivo ha acquisito una crescente rilevanza nella giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea: due importanti sentenze della CGUE hanno affrontato la questione, incidendo in modo significativo sulla regolamentazione concorrenziale del calcio internazionale.

In particolare, il 21 dicembre 2023, la Corte ha stabilito che le decisioni della *Federation internationale e football association* (FIFA) e dell'*Union of European Football Associations* (UEFA) di vietare la realizzazione della cosiddetta Superlega tra un certo numero di squadre di calcio europee costituiva sia (i) una decisione di un'associazione di imprese che limitava la concorrenza nel mercato interno, sia (ii) un abuso di posizione dominante (la 'Sentenza Superlega').

Inoltre, nella sentenza *L. Diarra c. FIFA* del 4 ottobre 2024, la CGUE ha stabilito l'incompatibilità con il diritto della concorrenza dell'UE e la libera circolazione dei lavoratori delle disposizioni emanate dalla FIFA in tema di trasferimento dei calciatori professionisti (la 'Sentenza FIFA').

La FIFA e la UEFA sono, rispettivamente, il regolatore mondiale del calcio e una delle confederazioni riconosciute dalla FIFA. Quest'ultima è composta da federazioni nazionali, che a loro volta sono composte da leghe e club, a cui gli atleti sono affiliati<sup>(7)</sup>. Sia la UEFA che la FIFA richiedono l'approvazione preventiva delle partite che coinvolgono squadre affiliate alle federazioni e possono sanzionare i club e i giocatori che partecipano a eventi o partite non autorizzati<sup>(8)</sup>.

### 1. Diritto della concorrenza dell'UE nel contesto del diritto dello sport

Nei casi in esame, la CGUE ha dovuto stabilire se il diritto della concorrenza dell'UE (e in particolare gli articoli 101 e 102 del TFUE) fosse applicabile nel contesto sportivo.

A questo proposito, l'Avvocato Generale Rantos, nelle sue conclusioni rese nella sentenza *Superlega*, ha fatto riferimento all'art. 165 TFUE (che attribuisce all'UE una competenza di sostegno in materia di sport, sottolineando la funzione sociale ed educativa dello sport all'interno dell'UE) per affermare che il diritto della concorrenza dell'UE dovrebbe essere derogato nel settore sportivo<sup>(9)</sup>.

In ogni caso, la CGUE si è discostata dal parere dell'Avvocato Generale affermando che (a) nella misura in cui costituisce un'attività economica, la pratica dello sport è soggetta alle disposizioni del diritto dell'UE applicabili alle attività economiche (nel caso di specie, il diritto della concorrenza)<sup>(10)</sup>; e (b) le regole adottate dalle associazioni sportive rientrano nell'ambito di applicazione delle disposizioni del diritto della concorrenza del TFUE<sup>(11)</sup>.

Di conseguenza, la Corte ha dichiarato che l'Art. 165 TFUE non attribuisce valore costituzionale al modello sportivo dell'UE e non conferisce alla disciplina sportiva uno status speciale che può consistere nella non applicazione del diritto della concorrenza dell'UE (come invece aveva affermato l'Avvocato Generale)<sup>(12)</sup>.

### 2. Sentenza Superlega

In breve, nella *Sentenza Superlega* la CGUE ha affermato che la decisione della FIFA e della UEFA di negare ai club il diritto di partecipare alla Superlega costituisce sia una decisione di un'associazione di imprese che limita la concorrenza in violazione dell'art. 101 TFUE sia un abuso di posizione dominante in contrasto con l'art. 102 TFUE.

Come è noto, la sentenza è stata originata dalla decisione di un gruppo di 12 club calcistici europei, che hanno agito attraverso l'impresa spagnola *European Superleague Company SL*, di istituire un nuovo progetto di competizione calcistica - la Superlega - senza il consenso di FIFA e UEFA. Le confederazioni si opponevano al progetto, minacciando di imporre

<sup>(7)</sup>G. MONTI, *Il diritto della concorrenza dell'UE dopo la trilogia sportiva della Grande Camera* del dicembre 2023: *European Super League, International Skate Union e Antwerp FC*, in *Revista de Derecho Comunitario Europeo*, Vol. 77, 2024, pag.13.

<sup>(8)</sup>CGUE, 21 dicembre 2023, C-333/21, *European Superleague Company*, punto 121. 121.

<sup>(9)</sup>Conclusioni dell'Avvocato generale Rantos nella causa C-333/21, *European Superleague Company*, par. 30.

<sup>(10)</sup>CGUE, 4 ottobre 2024, C-650/22, *FIFA*, par. 75-76; *Sentenza Superlega*, par. 83; CGUE, 12 dicembre 1974, C-36/74, *Walrave e Koch*, par. 4; 16 marzo 2010, C-325/08, *Olympique Lyonnais*, par.27.

<sup>(11)</sup>Sentenza FIFA, par. 78; *Sentenza Superlega*, par. 87.

<sup>(12)</sup>F. FERRARO, *Evoluzione o involuzione del diritto della concorrenza nella sentenza Superleague*, in *Quaderni AISDUE*, 2024, pag. 5.

sanzioni ai club e ai giocatori che avrebbero deciso di parteciparvi (in particolare, l'impossibilità di partecipare a competizioni organizzate o approvate da UEFA e FIFA, come i campionati nazionali e la Coppa del Mondo).

Di conseguenza, la *European Superleague Company* ha intentato un'azione contro la FIFA e la UEFA presso il Tribunale commerciale di Madrid, sostenendo che le loro regole sull'approvazione delle competizioni e sullo sfruttamento dei diritti mediatici erano contrarie al diritto dell'UE.

Chiamata a pronunciarsi in via pregiudiziale, la CGUE ha dichiarato che la UEFA e la FIFA detengono una posizione dominante ai sensi dell'art. 102 TFUE in quanto hanno il potere di determinare le condizioni in cui le imprese potenzialmente concorrenti possono accedere al mercato o di prendere decisioni al riguardo caso per caso, attraverso una decisione di autorizzazione preventiva o di rifiuto di tale accesso (e, in pratica, è impossibile istituire una concorrenza praticabile al di fuori del sistema FIFA/UEFA)<sup>(13)</sup>. In questi casi, tale potere deve essere esercitato all'interno di un quadro di regole procedurali dettagliate, trasparenti e non discriminatorie, relative, tra l'altro, ai termini applicabili alla presentazione di una domanda di autorizzazione preventiva e all'adozione di una decisione in merito<sup>(14)</sup>. Nel caso in questione, la CGUE ha ritenuto che le norme sull'approvazione, il controllo e le sanzioni delle nuove competizioni calcistiche fossero di natura arbitraria e costituissero una restrizione ingiustificata della concorrenza nel mercato interno dell'UE.

Inoltre, i giudici di Lussemburgo hanno ritenuto che la mancata approvazione arbitraria del progetto Superlega costituisse una decisione di un'associazione di imprese restrittiva della concorrenza ai sensi dell'art. 101 TFUE<sup>(15)</sup>.

### 3. Sentenza FIFA

Nella sentenza FIFA, la CGUE ha esaminato la compatibilità delle norme della FIFA sui contratti stipulati tra le società calcistiche e i loro atleti con il diritto dell'UE in materia di concorrenza e libertà di circolazione dei lavoratori.

Nel caso in questione, un ex calciatore professionista aveva impugnato davanti alle autorità giudiziarie belghe le norme contenute nel Regolamento FIFA sullo status e il trasferimento dei calciatori ('RSTP').

L'RSTP prevede, tra l'altro, che nel caso in cui una società ritenga che uno dei suoi calciatori abbia risolto il contratto di lavoro senza "giusta causa" prima della normale scadenza del contratto, il calciatore e qualsiasi società che intenda assumerlo siano responsabili in solido per qualsiasi indennizzo dovuto alla precedente società. Inoltre, la nuova società può essere soggetta, in determinate situazioni, a una sanzione sportiva che consiste nel divieto di tesserare nuovi giocatori per un determinato periodo. Infine, la federazione nazionale a cui appartiene l'ex club del giocatore deve rifiutarsi di rilasciare un certificato di trasferimento internazionale alla federazione in cui è iscritta la nuova società finché è in corso una controversia tra l'ex club e il giocatore in merito alla risoluzione del contratto.

La CGUE ha affermato che le norme citate sono contrarie al diritto di libera circolazione dell'UE in quanto impongono ostacoli di natura sia sportiva che finanziaria agli atleti e alle società calcistiche che desiderano impiegarli. Tali rischi sono in grado di ridurre la libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'UE<sup>(16)</sup> (sia dei cittadini dell'UE che di quelli extracomunitari<sup>(17)</sup>).

Inoltre, la Corte UE ha dichiarato che le norme RSTP hanno un impatto diretto sulla composizione delle squadre, ossia di uno dei parametri essenziali in cui le squadre di calcio professionistiche (che devono essere considerate imprese ai fini dell'applicazione del diritto della concorrenza dell'UE<sup>(18)</sup>) competono all'interno del mercato rilevante. Ne consegue che le norme RSTP costituiscono una decisione di un'associazione di imprese che hanno come oggetto la restrizione, e persino l'impedimento della concorrenza transfrontaliera e sono incompatibili con l'art. 101 TFUE.

<sup>(13)</sup> Sentenza Superlega, parr. 135 e 149.

<sup>(14)</sup> Ibid., par. 136.

<sup>(15)</sup> Ibid., par. 179.

<sup>(16)</sup> Sentenza FIFA, par. 114.

<sup>(17)</sup> Cfr. per analogia CGUE, 5 giugno 2018, C-673/16, *Coman*.

<sup>(18)</sup> Sentenza FIFA, par. 118.

#### 4. Conclusioni

L'impatto del diritto della concorrenza sulla condotta e sui regolamenti delle federazioni calcistiche internazionali è sempre più rilevante, sia a livello europeo che nazionale (a questo proposito, si veda ad esempio Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, 18 luglio 2024, Provvedimento A562, FIGC). Tali sentenze, tuttavia, si limitano ad affrontare la (in)compatibilità delle regole o di un comportamento di una federazione calcistica con il diritto vigente.

Mentre la *pars destruens* è stata valutata dalla CGUE (e da altre autorità e tribunali nazionali competenti), la *pars costruens* è tutta da scrivere. Nei prossimi mesi, la FIFA, la UEFA e gli altri attori interessati dovranno affrontare importanti revisioni nella regolamentazione del calcio (ad esempio, la FIFA ha annunciato che modificherà le disposizioni della RTSP<sup>(19)</sup>). Molto ancora ci aspetta.

### Anti-suit injunctions nella recente giurisprudenza arbitrale

*Il seguente approfondimento fornisce un breve esame comparativo di tre sentenze che trattano l'emissione di anti-suit injunctions. In particolare, si pone l'attenzione sugli standard relativi alla determinazione della competenza di un tribunale nazionale ad emettere tali injunction.*

#### 1. Osservazioni preliminari

Nelle ultime settimane, una pluralità di autorità giudiziarie si è confrontata con la possibilità per un tribunale nazionale di emettere un'anti-suit injunction, anche - ma non solo - in contesti che coinvolgono entità russe sanzionate dall'UE.

A questo proposito, si segnalano due recenti sentenze dei tribunali inglesi che, rispettivamente, (i) hanno emesso un'anti-suit injunction che vietava a un'entità russa di proseguire un giudizio contro una banca dell'UE davanti a un tribunale russo in violazione di un compromesso arbitrale che stabiliva la giurisdizione di un tribunale arbitrale con sede in Francia (UniCredit GmbH v. RusChemAlliance LLC, 'Sentenza RusChem'<sup>(20)</sup>) (la 'Sentenza RusChem') e; (ii) hanno negato una simile ingiunzione rispetto alla richiesta di inibire l'inizio di un giudizio in Libia nonostante la presenza di un compromesso arbitrale che stabiliva la giurisdizione di un tribunale arbitrale la cui sede però non era nel Regno Unito (Investment Global Limited v. PLC Investment Limited et al. (la 'Sentenza RusChem', congiuntamente denominate 'Sentenze del Regno Unito').

Inoltre, gli standard individuati dalle sentenze del Regno Unito saranno confrontati con quelli stabiliti in una decisione resa dall'Alta Corte di Hong Kong che ha concesso un'anti-suit injunction in un procedimento

che coinvolge una banca dell'UE e la sua controllante, una banca russa soggetta a sanzioni dell'UE (Banca A contro Banca B, la 'Sentenza di Hong Kong').

#### 2. Sentenze del Regno Unito, alla ricerca di trend coerenti

Le Sentenze del Regno Unito forniscono due soluzioni diverse, ma solo apparentemente divergenti, nella valutazione di due richieste di anti-suit injunction.

Nella Sentenza *RusChem*, la *UK Supreme Court* è stata chiamata a stabilire la competenza delle corti inglesi ad emettere anti-suit injunction contro un soggetto russo che, in violazione della clausola compromissoria prevista nel contratto con *UniCredit*, aveva iniziato un ordinario giudizio davanti alle corti russe.

La vertenza nasceva in relazione al pagamento di una serie di garanzie emesse da *UniCredit* e regolate dal diritto inglese. In detti contratti di garanzia, la clausola compromissoria in favore di un tribunale arbitrale avente sede in Francia non prevedeva espressamente che la legge inglese regolasse anche la clausola compromissoria.

In questo caso, la Corte Suprema del Regno Unito ha concesso un'anti-suit injunction a *UniCredit*, imponendo all'entità russa sottoposta a sanzioni dell'UE di non proseguire il procedimento che aveva avviato presso i tribunali russi. In particolare, si è in

<sup>(19)</sup> [Il legal officer della FIFA Emilio García Silvero spiega la posizione della FIFA sul caso Diarra.](#)

<sup>(20)</sup> Cfr. Studio Legale Padovan, *International Litigation*, n. 4, ottobre 2024, pag. 6.

primo luogo stabilito la sussistenza della giurisdizione del giudice inglese nel caso di specie, giungendo alla conclusione che la clausola compromissoria fosse regolata dal diritto inglese e che ciò fondasse la giurisdizione di detti giudici.

Successivamente, la Corte Suprema ha valutato se – stante la giurisdizione britannica – ricorressero le condizioni di cui all'articolo 37(1) del *Senior Court Acts* del 1981, in base alla quale i tribunali inglesi hanno il potere di emettere un'*anti-suit injunction* "in tutti i casi in cui ciò appaia giusto e opportuno alla corte". Nello specifico, la Corte Suprema ha confermato l'*anti-suit injunction* emessa in appello invocando (a) il principio *pacta sunt servanda* (ossia, gli accordi devono essere rispettati); (b) il legame sostanziale tra la controversia e i tribunali inglesi, dato che le clausole contrattuali di cui UniCredit chiede l'adempimento sono disciplinate dal diritto inglese<sup>(23)</sup>; (c) il fatto che la Francia e i tribunali francesi esprimono un certo favore nei confronti dell'arbitrato (e di conseguenza il fatto che i tribunali francesi sarebbero giunti alla stessa conclusione dei tribunali inglesi), ma non sarebbero competenti a emettere un'*anti-suit injunction* nel caso di specie; (d) l'inefficacia di un'*anti-suit injunction* concessa da un tribunale arbitrale.

Nella Sentenza *Investment Global* si chiedeva invece ai giudici del Regno Unito di emettere un'*anti-suit injunction* in relazione ad un contratto contenente una clausola compromissoria retta da legge liberiana in favore di un tribunale arbitrale. Se in un primo momento i giudici inglesi avevano concesso l'ingiunzione sul presupposto (poi rivelatosi errato) che il collegio arbitrale avesse sede a Londra, successivamente tale ordinanza è stata revocata quando la sede dell'arbitrato è stata definita a Toronto. A fronte di tale circostanza, a *High Court of England and Wales* ha respinto la richiesta di emettere l'*anti-suit injunction* affermando che, poiché la sede del

tribunale arbitrale si trovava fuori dal Regno Unito, i tribunali inglesi non avevano competenza a pronunciarsi.

La *High Court* ha quindi applicato la medesima *ratio decidendi* adottata nella pronuncia *RusChem* cercando (ma non individuando) un 'gancio giurisdizionale' all'ordinamento britannico né della legge applicabile alla clausola compromissoria né della sede del tribunale arbitrale. Pertanto, la *High Court* non ha proceduto a verificare la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 37(1) del *Senior Court Acts*.

### **Sentenza di Hong Kong, il potere di emettere anti-suit injunction da parte della corte della sede del tribunale arbitrale**

Il 24 settembre 2024 la *High Court* di Hong Kong ha emesso una sentenza che ha concesso un'*anti-suit injunction* in favore di una banca tedesca (Banca A), vietando all'ex entità di controllo, la Banca B (una banca russa sanzionata dall'UE) di proseguire un procedimento giudiziario presso i tribunali russi, sulla base del fatto che il contratto su cui si basava la controversia tra le due banche conteneva una clausola arbitrale che prevedeva che qualsiasi controversia fosse risolta davanti all'*Hong Kong International Arbitration Centre* ('HKIAC').

A differenza delle Sentenze del Regno Unito, la *High Court* di Hong Kong era chiamata a stabilire se la corte della sede del tribunale potesse emettere un'*anti-suit injunction* nel caso di specie.

Pertanto, senza considerare il merito della controversia, la *High Court* di Hong Kong, si è limitata a determinare "semplicemente se esistesse un accordo arbitrale valido e vincolante che copriva l'ambito della controversia e che non violava il proprio ordine pubblico". Avendo stabilito quanto sopra, la *High Court* ha concesso un'*anti-suit injunction*.

---

<sup>(23)</sup>Sulla base del fatto che, nonostante la convenzione arbitrale non disciplinasse espressamente la legge applicabile, il fatto che il contratto fosse soggetto al diritto inglese implicava, in assenza di qualsiasi disposizione del diritto francese che minacciasse l'applicazione del diritto inglese alla clausola compromissoria.

*International Litigation* - novembre2024

STUDIO LEGALE  
PADOVAN

Milano Foro Buonaparte 54 | T. +39 02.4814994 | [litigation@studiopadovan.com](mailto:litigation@studiopadovan.com)  
Roma via Sistina 23 | T. +39 06.98796392 | [roma@studiopadovan.com](mailto:roma@studiopadovan.com)

[www.studiopadovan.com](http://www.studiopadovan.com)

